



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

www.comune.montalbano.mt.it pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

Prot. 0017491

del 27 Dicembre 2019

ORDINANZA n. 137

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO IMPROPRIO DI ARTICOLI PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA NONCHE DIVIETO DI UTILIZZO DI "SPRAY AL PEPERONCINO" IN CASO DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE E MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE, VOLTE A CONTRASTARE I POSSIBILI FENOMENI DI INCURIA E DI DEGRADO RICONDUCIBILI AL CONSUMO DI BEVANDE E ALIMENTI IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE O AL CONSUMO NON RESPONSABILE DI BEVANDE ALCOLICHE

IL SINDACO

RILEVATO che nel periodo delle festività di fine anno si registrano solitamente in città plurimi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita;

CONSIDERATO che tale pratica, aggravata in concomitanza con il Capodanno anche dall'utilizzo di ordigni illegali o dall'uso di armi da fuoco, rischia di procurare danni o lesioni gravi o gravissime alle persone a causa dell'uso improprio o del malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione in seguito a panico da rumore;

VISTO il D.Lgs 4 aprile 2010 n.58 (attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici);

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017 per la gestione delle pubbliche manifestazioni, con particolare riferimento agli aspetti legati alla Safety e quindi alla tutela dell'incolumità delle persone;

VISTO che anche la Prefettura— U.T.G. di Matera con prot 2255/12B.1 del 13.12.2017 Area 1°/ ha richiamato l'attenzione dei Sindaci sulla necessita di predisporre attività di prevenzione e vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di manufatti pirotecnici;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno ha avvertito la necessità di sensibilizzare la predisposizione di mirati servizi di prevenzione e repressione, finalizzati prioritariamente a conseguire la tempestiva eliminazione dal mercato degli artifici pirotecnici illecitamente immessi a cura di tutte le Forze di Polizia, comprese le Polizie locali;

VISTA l'Ordinanza Cat.A.4/Gab/2018 e gli altri provvedimenti della Questura di Matera per la prevenzione e vigilanza oggetto sul commercio e la detenzione illecita di artifici pirotecnici;

CONSIDERATO, inoltre che, come di consuetudine, anche quest'anno in concomitanza delle feste di Natale e di inizio anno sono previsti una serie di eventi e iniziative che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico nei luoghi in cui si svolgeranno le manifestazioni;

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

RICHIAMATA la direttiva del Capo della Polizia - Direzione Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco GABRIELLI - n.555/OP/0001991/2017 del 7 giugno 2017, che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di Safety, mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di Security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali binari indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare un procedimento contenente alcune misure preventive atte ad evitare inutili pericoli per la salute e incolumità pubblica e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile e urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni o interessi giuridicamente tutelati;

RICHIAMATI:

- l'articolo 7 bis , 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la Legge 18/04/2017, n.48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

NELLE AREE PUBBLICHE INTERESSATE ED IN QUELLE POSTE NELLE IMMEDIATE VICINANZA ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DAL 27 DICEMBRE 2019 E SINO AL 06 GENNAIO 2020:

1. E' fatto divieto dalle ore 20,00 alle ore 2,00 di somministrare e vendere bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine:
 - > a titolari di esercizi pubblici,
 - > ai laboratori artigianali alimentari,
 - > ai commercianti ambulanti abilitati,
 - > ai titolari di distributori automatici di bevande.
2. E' fatto, altresì, divieto a chiunque di procedere al consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro nonché in lattine in concomitanza con lo svolgimento di eventi e manifestazioni;
3. Il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

ORDINA

- Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche, come da normativa vigente, ai minori di 16 anni, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, nonché a chi si trova in manifesta stato di ubriachezza.
- La violazione è punita, ai sensi dell'art.689 del Codice Penale, con l'arresto fino ad un anno.
- Il comma 3 dello stesso art.689 c.p. prevede che la stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica de documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

DISPONE

L'obbligo per i titolari e/o gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, i laboratori artigianali, i titolari di distributori automatici di bevande, di esporre, in modo visibile, all'ingresso degli esercizi appositi avvisi che informino il pubblico dei divieti imposti dal presente provvedimento.

ORDINA

Su tutto il territorio comunale è vietato far esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere con eccezione nella giornata del 31 dicembre 2019 dalle ore 23:30 alle ore 00:30 del giorno successivo.



ORDINA

Altresì il divieto all'uso degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di Oleoresin Capsicum (c.d. Spraya1 peperoncino) in caso di assembramento di persone, nel periodo dal 27 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020.

RACCOMANDA

a) A tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico, di limitarne e controllarne l'uso per l'effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità verso luoghi pubblici o di uso pubblico.

b) Ai genitori e tutori di minori di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni e di evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi.

c) Ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi in violazione della presente ordinanza non causi danni alle persone e agli animali medesimi.

AVVERTE CHE

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00, salvo che il fatto costituisca reato. All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici se illegittimamente posseduti da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione degli articoli 13 e 20 della L. 689/81.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza, seguendo per i servizi di controllo il prontuario operativo di cui all'Ordinanza Cat.A.4/Gab/2018 della Questura di Matera in premessa indicata e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all'autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa tramite posta certificata a:

- PREFETTURA di Matera;
- QUESTURA di Matera;
- A.S.M;
- COMANDO POLIZIA LOCALE;
- COMANDO GUARDIA di FINANZA;
- COMANDO CARABINIERI;
- COMMISSARIATO di P.S.;
- AL SUAP per gli adempimenti di competenza

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on- line del Comune di Montalbano Jonico



IL SINDACO
Avv. Piero MARRESE